



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MANTOVA

PER LE CIRCOSCRIZIONI DEI TRIBUNALI DI MANTOVA E CREMONA

Via G. Chiassi, 61 - 46100 MANTOVA - TEL. 0376 339849 – FAX 0376 339831-uffsorv.mantova@giustizia.it-

ORD. N.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A conclusione del procedimento di sorveglianza nei confronti di [REDACTED] nato [REDACTED] in [REDACTED], attualmente internato SISTEMA POLIMODULARE REMS PROVVISORIE di Castiglione delle Stiviere (MN) avente ad oggetto il riesame della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 C.P. in relazione alla misura di sicurezza del ricovero in C.C.C. per anni uno applicata con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Novara in data 25.07.2017 in relazione alla sentenza del 27.03.2003 del Tribunale di Sondrio, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

- Esaminati gli atti del procedimento di cui sopra;

- rilevato che la misura di sicurezza in corso di esecuzione ha avuto inizio il giorno 3.10.2017 e che, essendo prossima la decorrenza del periodo minimo di durata stabilito dalla legge occorre procedere, ai termini dell'art. 208 C.P., al riesame della pericolosità sociale dell'interessato;

- rilevato che l'interessato all'udienza del giorno 02.05.2019 è presente;

- lette le relazioni dei tecnici del trattamento dalle quali si evince tra l'altro che: [REDACTED] è sottoposto alla MdS del ricovero in C.C.C. per un anno in seguito all'aggravamento della MdS della L.V. disposto con ordinanza 25.07.2017 dal Magistrato di Sorveglianza di Novara a causa dell'allontanamento del predetto dalla C.T. "PROMETEO" di Villadossola, di agiti incongrui e della mancata adesione al percorso di cura ed al programma tratta mentale predisposto in suo favore. In origine nei confronti di [REDACTED] era stata applicata la MdS del ricovero in OPG per anni due in quanto prosciolto per vizio totale di mente dai reati di atti osceni e corruzione di minorenni (art.527 e 609 quinquies c.2 cp) commessi nel settembre 1999 (sentenza del Tribunale di Sondrio del 27.03.2003). Per tali fatti-reato [REDACTED] ha in passato subito ricovero in OPG dal 16.05.2005 al 21.09.2006 e dal 11.03.2008 al 25.02.2010 quando la MdS detentiva è stata trasformata dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia in quella della L.V. (ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia 25.02.2010) ora riaggravata. La MdS detentiva ha quindi ripreso il suo corso il 03.10.2017 a seguito dell'ingresso dell'internato presso l'istituto di Castiglione D/S (MN). L'internato, gravato da un precedente penale per furto, è affetto da schizofrenia paranoide cronica e da molti anni è seguito dal CPS (ZONA 17) di Milano; in passato [REDACTED] ha subito diversi ricoveri in SPDC. L'équipe curante dalla REMS evidenzia che [REDACTED] durante il lungo periodo di permanenza presso la C.T. "Prometeo" ha posto in essere, soprattutto in occasione delle uscite, modalità relazionali e comportamenti "spesso tanto esplicitamente inquietanti che il livello di stigmatizzazione e di allarme che la sua figura sollecita nel contesto sociale di questa piccola città di Villadossola rende già molto difficile il permettergli brevi uscite accompagnate da un operatore; mentre le uscite con il gruppo degli ospiti o quelle per periodi di tempo ridottissimi in autonomia, hanno troppe volte sortito esiti sconcertanti e imbarazzanti" tanto da dover essere interrotte in ripetute occasioni. All'ingresso nella REMS [REDACTED] appariva collaborante e confermava di essersi allontanato dalla Comunità con lo scopo di rientrare nella REMS, verbalizzando di non riuscire a sopportare ulteriormente gli ospiti, gli operatori e l'atmosfera della struttura. Durante l'attuale ricovero in capo all'internato è emersa una certa tendenza alla sospettosità, derivante da un vissuto di minaccia percepito nei confronti dell'ambiente circostante (persone e, spesso, oggetti inanimati che teme possano fargli del male). Nel corso di licenze effettuate con operatori della REMS talvolta sono stati notati sguardi prolungati indirizzati a persone di sesso femminile che tuttavia non sono stati seguiti da comportamenti francamente incongrui. Attualmente [REDACTED] nega pulsioni di natura sessuale; tuttavia la critica nei confronti dei reati commessi è ancora superficiale; assente è inoltre la critica di malattia. L'équipe curante, ritiene, alla luce della storia pregressa e del quadro attuale del [REDACTED] che una dimissione dalle REMS debba prevedere una prosecuzione del programma trattamentale presso un idoneo ambiente protetto per prevenire eventuali recidive. Sul punto si evidenzia che sono stati presi contatti con il CPS di riferimento, i cui Operatori hanno incontrato il 24.08.2018 l'internato per proporre allo stesso un eventuale inserimento presso la C.P.A. "Prometeo" di Turbigo. [REDACTED] ha fermamente rifiutato tale progetto riferendo che, dopo essere rimasto per molti anni presso la CT "Prometeo" di Villadossola, non vorrebbe essere collocato nuovamente in una struttura appartenente allo stesso gruppo, non volendo più avere a che fare con gli stessi operatori e con la stessa tipologia di ospiti, chiedendo quindi il reperimento di una struttura alternativa a quella proposta.

Ritenendo di poter condividere tale richiesta dell' internato è stata quindi reperita la CPA "CASA MORGANA" di Castiglione d'Intelvi ove l'internato è stato inserito con il beneficio della L.E. in data 05.12.2018. Dalla relazione pervenuta dal referente della struttura si evince che l'internato si è adattato al nuovo contesto terapeutico esterno alla REMS mantenendo una condizione di discreto ma parziale compenso psicopatologico, in assenza di anomalie comportamentali grossolane. Tuttavia in capo a [REDACTED] "persistono diffidenza e sospettosità, e latente insidiosa ideazione persecutoria, con marcata tendenza al ritiro sociale, in completa assenza di critica e consapevolezza di malattia e dei pregressi comportamenti reato. Grazie al contenimento relazionale a cura dell'équipe della CPA e al contesto residenziale, ha comunque sempre ottemperato alle prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza."

Dagli atti del procedimento si evince pertanto che la attuale discreta condizione clinica dell' internato è fortemente dipendente dalla adesione del soggetto al progetto terapeutico allo stato garantita dall' inserimento in adeguato contesto residenziale.

Alla luce di quanto evidenziato, valutati il periodo di internamento sofferto da [REDACTED] ed i pregressi fallimenti dei percorsi di dimissione dall' OPG seguiti dalla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, considerato il breve periodo di licenza sperimento fruito dall' internato e la permanenza in capo al medesimo di indicatori interni di pericolosità sociale quali la assenza di critica e consapevolezza di malattia e dei reati commessi, ritiene questo Magistrato di non poter formulare in favore dell' internato un giudizio attuale di cessata o scemata pericolosità sociale. Tuttavia in conformità a quanto previsto dalla legge 81/2014 la misura di sicurezza detentiva in corso non può più essere ulteriormente prorogata in considerazione dell' approssimarsi della scadenza del termine di durata massima previsto per il prossimo 3.06.2019 avuto riguardo alla pena edittale massima di anni cinque prevista per il reato di cui all' art. 609 quinquies commesso e considerati i pregressi periodi di internamento già sofferti da [REDACTED]. A fronte del permanere dell' evidenziato residuo profilo di pericolosità sociale dell' interessato e della non intervenuta cessazione della misura di sicurezza detentiva alla data dell' odierno giudizio di riesame, ritiene questo Magistrato di dover applicare nei confronti dell' internato la residuale misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, per la quale non è previsto un termine di durata massima, da fruire presso la CPA CASA MORGANA di Castiglione D' Intelvi, in conformità al PTRI in atto predisposto dal DSMD competente, con decorrenza immediata e per il periodo minimo di un anno, periodo di tempo da ritenersi congruo per la prosecuzione del percorso di cure da parte dell' interessato, secondo le prescrizioni di seguito indicate. La misura di sicurezza in corso di esecuzione deve pertanto essere trasformata in quella non detentiva della libertà vigilata per la durata minima di un anno con decorrenza immediata.

- ritenuto pertanto che la pericolosità sociale dell'internato appare oggi notevolmente scemata rispetto all'epoca del commesso reato, così che la libertà vigilata, positivamente sperimentata nel corso delle licenze fruito dal soggetto, appare allo stato misura di sicurezza sufficiente a contenerne la residua pericolosità, oltre che maggiormente idonea a favorire il reinserimento sociale;

- viste le richieste del P.M. affinché la misura di sicurezza sia **trasformata in L.V.**, ex lege 81 del 2014 per l'approssimarsi del termine di scadenza di durata massima, nonché le richieste del difensore che si rimette a giustizia;

P.Q.M.

- visti gli artt. 208, 203, 133 C.P., artt. 1 e ss L. 81/2014, 666, 678, 679 C.P.P., nonché l'art. 69 comma 4° della L. 354/1975, 31 L. 10.10.1986 nr. 663 e 190 D.L. 28.07.1989 nr. 271;

ORDINA

che nei confronti di [REDACTED] la misura di sicurezza in corso di esecuzione sia trasformata con decorrenza immediata nella misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

ORDINA

la dimissione di [REDACTED] se non detenuto per altra causa.

DISPONE

che la libertà vigilata abbia inizio dal giorno di sottoposizione alle prescrizioni di seguito riportate e per la durata di un anno decorso il quale dovrà farsi luogo al riesame della pericolosità sociale a termini dell'art. 208 C.P.;

PRESCRIZIONI

1) obbligo di stabilire il domicilio presso la comunità terapeutica **CPA “CASA MORGANA” di CASTIGLIONE D’INTELVI (CO), VIA ROMA N. 58**. Ogni eventuale modifica dell’indicato domicilio dovrà essere richiesta al **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VARESE**;

2) obbligo di presentarsi una volta al mese all’autorità incaricata della vigilanza;

3) facoltà di allontanarsi dalla comunità per esigenze connesse al percorso terapeutico-riabilitativo secondo le modalità e le tempistiche di volta in volta individuate dal medico referente della struttura ospitante e previa valutazione della compatibilità delle condizioni psicofisiche del libero vigilato, anche da parte dell’équipe terapeutica, al momento dell’uscita.

I rientri del libero vigilato nel contesto familiare/sociale di riferimento saranno invece sottoposti a specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza al quale dovrà essere trasmessa l’istanza corredata da dettagliata relazione dei referenti del DSMD.

Ogni spostamento dalla struttura dovrà essere comunicato all’autorità incaricata della vigilanza.

4) obbligo di mantenere contatti con l’**UEPE di COMO**, il **CPS 17 DI VIA SODERINI, MILANO** con la frequenza che gli stessi stabiliranno;

5) obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni terapeutiche e farmacologiche del programma terapeutico-riabilitativo predisposto dal **DSMD dell’ASST SANTI PAOLO E CARLO, MILANO** e dal responsabile medico psichiatra della struttura comunitaria ospitante;

6) il libero vigilato potrà accedere ad ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri per interventi, accertamenti diagnostici e cure, anche al di fuori dell’ambito territoriale di cui al punto 3), previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento all’autorità di vigilanza competente. In caso di ricovero per motivi sanitari, la libertà vigilata dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione dello stesso che dovrà essere comunicato all’ autorità di vigilanza e al magistrato di sorveglianza;

7) divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche;

8) divieto di frequentare persone dedite ad attività illecite;

9) divieto di detenere o portare con sé armi o altri strumenti atti ad offendere;

10) obbligo di portare con sé la carta precettiva relativa alle prescrizioni della L.V. e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di polizia nonché dei referenti del DSMD.

ADEMPIMENTI A CURA DELL’AUTORITA’ INCARICATA DELLA VIGILANZA

La vigilanza del libero vigilato è affidata ai **CARABINIERI DI CASTIGLIONE D’INTELVI (CO)**.

La predetta autorità di P.S. riferirà direttamente al **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VARESE** sulla condotta tenuta dal libero vigilato durante il periodo di fruizione della misura.

Manda all’**UEPE di COMO** affinché provveda semestralmente e comunque ogni qualvolta si renderà necessario a relazionare circa l’andamento della misura di sicurezza.

Mantova, lì 02.05.2019.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Dott.ssa Marina Azzini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 06.05.2019

SI COMUNICHI:

- Alla PROCURA della REPUBBLICA SEDE (PER L'ESECUZIONE).
- Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA – UFF. ESECUZIONI PENALI (VS. RIF. N.23/2006 Reg. Mod.38).
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI CASTIGLIONE D'INTELO (CO) ((**PER OPPORTUNA CONOSCENZA, PER LA NOTIFICA ALL'INTERESSATO, AL RESPONSABILE DELLA C.T. E PER LA SOTTOPOSIZIONE AGLI OBBLIGHI DELL'INTERESSATO CON PREGHIERA DI RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE VIA FAX O E-MAIL A QUEST'UFFICIO**)).
- Al CASELLARIO GIUDIZIALE di TRENTO (in luogo del foglio complementare).
- Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA, D.A.P., UFFICIO I°, SETTORE MISURE DI SICUREZZA.
- All'AVV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (per la notifica PEC al difensore d'ufficio del Foro di Mantova)
- Alla REMS di CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
- Al C.P.S. 17 DI MILANO, Via Soderini (cps17@sancarlo.mi.it).
- Al D.S.M. del Presidio Ospedaliero "SAN CARLO BORROMEO" ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO.
- All'UEPE DI COMO.
- All'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VARESE.